



La spesa pubblica italiana è allineata alla media europea pari a circa il 49 per cento del PIL, ma ben al di sotto per quanto attiene al comparto "Innovazione Digitale": 85 euro per cittadino a fronte di 186 euro per la Francia, 323 euro per la Gran Bretagna e 207 euro per la Germania.

Tra l'altro il tasso medio di crescita del PIL italiano, nel periodo 2013-2018, è stato dello 0,5 per cento annuo, con ritardo di due punti percentuali, rispetto alla media dei Paesi OCSE pari al 2,16 per cento annuo. In sintesi gap cronico di circa il 2 per cento annuo. Intanto l'e-commerce è in continua crescita anche in Italia. Nel 2018 il giro d'affari complessivo delle transazioni on line ha superato quota 27 mld di euro, registrando un più 15 per cento rispetto al 2017. L'Osservatorio Digital Salary Survey, di Pagemeter, ha condotto un'attenta analisi relativa all'evoluzione delle professioni digitali negli ultimi due anni, sulla base di database aziendali e colloqui con i candidati. Queste le nuove figure:

- Ad Trafficker: gestisce e distribuisce vari formati pubblicitari (banners, video) attraverso l'ad server (tecnologia di interscambio);
- Biddable specialist: analista delle performance pubblicitarie on line, si preoccupa di rendere quanto più efficiente l'investimento effettuato;
- Category manager: gestisce il posizionamento e la promozione di una linea di prodotti on line al fine di massimizzare le vendite;
- E-commerce specialist: gestisce la relazione con i marketplace, occupandosi di cataloghi, prezzi (marginalità), logistica e pagamenti;
- Growth hacker: figura professionale tipica nelle start up innovative. Possiede spiccate competenze nel marketing on line, impegnato principalmente ad accrescere i Kpi (key performance indicator);
- Programmatic specialist: esperto della programmazione pubblicitaria ai fini della creazione di un'audience profilata di utenti destinatari di messaggi pubblicitari mirati.

Per i professionisti contabili nuovi sbocchi di attività nel settore privacy. La figura emergente è quella del DPO (data protection officer) italianamente definito Responsabile protezione dati, il Garante ne ha verificato l'esistenza di oltre 48000 con un'associazione nazionale costituita. Non sono richiesti particolari requisiti per l'esercizio di questa attività. Importante possedere necessarie conoscenze informatiche e giuridiche in ambito protezione dati, nonché porsi in posizione di indipendenza nei confronti del Committente. Le conoscenze e le capacità operative del DPO non sono certificate da specifici corsi, anche se Ordini Professionali ed Università stanno costruendo adeguati percorsi formativi.

Intanto Mark Zuckerberg blinda la sua moneta virtuale a Zurrigo. Libra Association di Ginevra è l'organizzazione no-profit che riunisce i 28 partner finanziatori della moneta globale lanciata lo scorso giugno da Facebook.

Costituendo un Ente no profit, Zuckerberg si svincola da ogni forma di vigilanza e di autorizzazioni, rendendo così meno trasparente l'operazione di finanza virtuale.

Libra, la criptovaluta di Facebook appunto, come tutte le criptovalute, dovrebbe basarsi su tecnologie atte a garantire la registrazione definitiva e l'immodificabilità delle transazioni, le cosiddette catene di blocchi (blockchain). Rispetto alle monete tradizionali, per le criptovalute non esiste un sistema centralizzato di validazione. La transazione è validata da un terzo utente sconosciuto, che può essere diverso ogni volta.

Essendo decentralizzato il sistema di controllo e validazione di una transazione con criptovaluta, il rischio di oscillazione del valore è elevato (cosiddetta volatilità) rendendo lo strumento poco stabile e quindi non sicuro. Lo stesso Zuckerberg comunque ha dichiarato di voler vincolare "Libra" a un paniere di valute tradizionali, le principali legate alle Banche Centrali dei Governi. Ai posteri l'ardua sentenza.

Intanto tra E-government, E-commerce, E-finance, anche le professioni si evolvono e trovano nuovi spunti di riflessione, nonché nuovi sbocchi operativi e consulenziali. Non ci resta che mettere in campo nuove strategie in nome di uno sviluppo economico che non guasta mai. ■

Privacy e condominio

a cura di Mario Michelino

Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli



Oggi una normativa in piena evoluzione trova un'applicazione pratica nella vita quotidiana. L'introduzione del General Data Protection Regulation (GDPR) ha segnato una svolta importante in merito alla tutela dei dati personali.

In particolare, il regolamento introdotto dalla Commissione Europea, ed entrato in vigore il 25 maggio 2018, ha come fine ultimo il rafforzamento della protezione dei dati personali dei cittadini di tutta l'Unione Europea.

L'adozione del regolamento restituisce e rafforza la possibilità per i cittadini di esercitare il controllo dei propri dati personali e, allo stesso tempo, rende omogenea la normativa privacy all'interno dei paesi dell'Unione Europea.

Da un punto di vista strettamente normativo, il GDPR nel nostro paese sostituisce e abroga le norme del codice per la protezione dei dati personali (DLgs. 196/2003) con esso incompatibili.

Una prima valutazione è da farsi in relazione all'impatto che la normativa avrà sulla vita quotidiana dei cittadini, ed in particolare di quei milioni di cittadini che vivono in condominio.

La definizione di condominio si trova nell'art. 1117 del Codice Civile:

"Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzione di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1. il suolo su cui sorge l'edificio, le fondamenta, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in generale tutte le parti dell'edificio adibite all'uso comune;
2. i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini."

Continuando, il codice identifica nell'amministratore di condominio l'organo esecutivo, nominato dall'Assemblea, quando i condomini sono più di otto, art. 1129 c.c..

Tra i vari compiti attribuiti, e le innumerevoli responsabilità civili e penali, in capo all'amministratore, è opportuno evidenziare quando indicato dall'articolo 1130, comma 6, del c.c..

È obbligo dell'amministratore "curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio".

Oltre a quanto detto, il Regolamento definisce trattamento "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (art. 4 punto 2 Reg. UE 2016/679).

Occorre aver ben chiara la differenza tra "titolare del trattamento dei dati" e responsabile del trattamento dei dati, il primo "determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali" mentre il secondo "tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento".

Orbene, nel fare riferimento al documento principale, rappresentato dall'informativa (artt. 13-14 Reg. UE 2016/679), l'interessato, ossia il condomino, dovrà essere informato in merito ai seguenti punti:

- le finalità per cui i suoi dati vengono trattati;
- le modalità del trattamento degli stessi;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- i soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati o di responsabili del trattamento;
- l'ambito di comunicazione o di diffusione dei dati medesimi;

■ il periodo massimo o il criterio di detenzione dei dati personali e dei suoi diritti in qualità di interessato.

Detto ciò, l'amministratore di condominio oltre ad essere il rappresentante legale, riveste allo stesso tempo anche il compito di Titolare del trattamento (art. 24 Reg. UE 2016/679) e Responsabile del trattamento (art. 28 Reg. UE 2016/679) per le attività che svolge durante la gestione condominiale.

Il principio di responsabilizzazione dei titolari e responsabili del trattamento dei dati rappresenta un altro pilastro del GDPR.

È possibile ritrovarne un riscontro pratico, nell'adozione di comportamenti pro-attivi che testimoniano la concreta attuazione di misure tecniche e organizzative finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento.

L'amministratore dovrà strutturarsi in modo autonomo per garantire il rispetto della normativa alla luce dell'introduzione del nuovo regolamento.

Dovrà, pertanto, essere in grado di dimostrare di avere adottato un processo complessivo di misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali, anche attraverso l'elaborazione di specifici modelli organizzativi, tutto al fine di svolgere ogni possibile azione tesa a ridurre al minimo il rischio di violazione o di perdita anche accidentale di dati. Il raggiungimento ed il rispetto di una serie di equilibri che garantiscono una vivibilità "condominiale" si intersecano con il rispetto della riservatezza di ciascuno garantita dalla privacy e dalle ragioni di trasparenza della gestione della cosa comune.

Le diverse informazioni sugli inquilini, sui condòmini, sugli appartamenti, sulla natura e sulla quantità dei consumi, contenute negli archivi condominiali, vanno oltre il semplice elenco dei nominativi dei proprietari e, se non opportunamente trattate, potrebbero rivelare informazioni anche delicate sui vari abitanti del palazzo.

Particolare attenzione dovrà essere prestata, qualora l'amministratore, nell'ambito delle sue mansioni, dovesse trattare dati personali che dovessero rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Infatti per questa tipologia, dovrà inoltre raccogliere il consenso dell'interessato (art. 9 Reg. UE 2016/679).

È ovvio che nel caso in cui volesse utilizzare i dati personali per effettuare un trattamento che esula dalle finalità per le quali sono stati raccolti, dovrà necessariamente raccogliere il preventivo consenso dei condomini.

Rappresenta, alla luce di quanto detto, illecita qualsiasi operazione sui dati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti senza consenso (artt. 6, 7, 9 Reg. UE 2016/679).

L'esempio più calzante è rappresentato dal registro dell'anagrafica condominiale introdotto con la L. 220/2012 fondamentale ai fini di gestione del condominio che dovrà essere sempre aggiornato e corrispondente alla reale proprietà degli immobili.

Una prima precisazione ci porta a dire che i dati personali contenuti all'interno del registro dell'anagrafica condominiale, sono dati di pubblico dominio, in quanto le informazioni quali cognome e nome, codice fiscale e dati catastali dell'immobile sono pubbliche e rilevabili da una semplice visura catastale o presso l'accesso alla conservatoria.

La loro conoscenza e di conseguenza il loro trattamento, deriva da una disposizione normativa alla quale il condominio proprietario dell'immobile, diretto interessato, non può sottrarsi.

Il Regolamento UE 2016/679 all'articolo 5 paragrafo 1 specifica quanto segue:

lett. c) i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità perseguite (principio di minimizzazione dei dati); d) i dati devono essere esatti e aggiornati (principio di esattezza).

La verifica periodica della correttezza e dell'esattezza dei dati personali di ogni singolo condomino rappresenta un obbligo dell'amministratore, in qualità di rappresentante legale e di titolare del trattamento dei dati.

La verifica periodica consentirà il rispetto del regolamento evitando, inoltre, eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dall'utilizzo di informazioni non corrette.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, basti pensare alle conseguenze dovute ad una mancata convocazione di un comproprietario di un immobile, all'attribuzione di un beneficio fiscale a un soggetto diverso dal reale beneficiario, erronee richieste di pagamento a soggetti non titolati ecc.

Questo ulteriore adempimento a carico dell'amministratore, andrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa ed inserito nella gestione ordinaria della sua attività già estremamente complessa e articolata senza paralizzarla.

Al fine di rispettare quanto previsto dal GDPR, la misura fondamentale è quella di richiedere almeno annualmente la conferma, ed eventuale integrazione, dei dati presenti all'interno del registro dell'anagrafica condominiale.

L'opportunità di tale richiesta potrebbe essere individuata in occasione dell'assemblea annuale per l'approvazione del rendiconto o, in alternativa, con invio di precise comunicazioni a tutti i condomini.

Un altro caso che si sta riscontrando sempre più frequentemente è quello delle informazioni richieste dalle banche in occasione della richiesta degli amministratori di aprire un rapporto di conto corrente intestato direttamente al condomino.

In questo occorre fare due precisazioni.

Dopo il 18 giugno 2013, data in cui è entrata in vigore la L. 220/2012, è sorta la necessità dell'istituzione del conto corrente condominiale ove far transitare le quote condominiali da utilizzare per il pagamento dei fornitori.

Inoltre, secondo quanto previsto dal D.Lgs 90/2017 che ha modificato il D.Lgs 231/2007, e dalla legge sull'antiriciclaggio, le banche sono tenute a richiedere informazioni e documenti che "consentano di ricostruire con ragionevole attendibilità l'assetto proprietario e di controllo del cliente, con l'identificazione del titolare effettivo".

Per assolvere all'aspetto normativo, fornendo le informazioni per l'apertura di un conto corrente dedicato, occorre produrre il registro dell'anagrafica e della caratura millesimale delle varie unità immobiliari.

Vale la pena specificare che tutto ciò è anche dovuto al fatto che il condominio non è un soggetto giuridico ma un'entità che costituisce un "centro autonomo di imputazione di diritti".

Sono tantissimi i casi da analizzare, in quanto il condominio è vita quotidiana e, sicuramente, difficile da ridurre a schemi preordinati.

Ciò troverà, nel rispetto della recente normativa, sempre una maggiore integrazione con i nuovi scenari sempre rispettosi della riservatezza da integrare con la necessità di conoscenza ed informazione della cosa comune. ■

I compensi degli amministratori delle Società Pubbliche, la situazione attuale e le prospettive

a cura di Paolo Longoni

Consigliere d'Amministrazione Cassa di Previdenza dei Ragionieri



Una breve analisi delle diverse norme che hanno regolamentato la materia; le diverse fasi e la giurisprudenza contabile; le prospettive di superamento dei tagli lineari.

1. Evoluzione normativa

La **prima disciplina** speciale relativa ai compensi per i componenti degli organi amministrativi delle Società a partecipazione pubblica diretta o indiretta è stata dettata dall'art. 1, commi 725, 726, 727 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nella declinazione contenuta nelle norme sopra richiamate la materia è stata sottoposta a stringenti limiti quantitativi: "nelle società a totale partecipazione di comuni o province" i compensi destinati al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione non possono essere superiori al 70% (per il presidente) e al 60% (per gli altri componenti compreso l'amministratore delegato) dell'indennità spettante al Sindaco o al Presidente della Provincia che controllano la Società.

Il successivo art. 6, comma 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, applicabile alle Società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha disposto la riduzione del 10% dei compensi ed indennità in questione.

Una **seconda fase** della disciplina dei compensi destinati agli organi amministrativi delle Società pubbliche è stata previ-

sta dall'art. 4, comma 4 D.L. 95/2012, nel testo modificato dall'articolo 16, comma 1 del D.L. 90/2014; nella norma si prevede "fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato per prestazioni di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

Una **terza fase**, di natura transitoria, è delineata dall'art. 11, commi 6 e 7 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica); il comma 6: "con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, per le Società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le Società controllate dalle regioni o dagli enti locali il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata in



Il Corriere del Commercialista

IL MAGAZINE

online

